

« Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili a mente della legge del 15 marzo 1860, ed altre vigenti in Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare, che sarebbe competuta al debitore. »

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia propone che l'articolo 4° sia così variato :

« Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, a mente della legge del 15 marzo 1860 ed altre leggi vigenti in Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare, che sarebbe competuta al debitore. »

**MAGNANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Magnani ha facoltà di parlare.

**MAGNANI.** Quest'articolo 4° porta una disposizione di diritto civile, che fa sottentrare i creditori posteriori in una graduatoria, nei diritti del livellare, per poter con tali diritti chiedere l'affrancazione in ordine alla legge ultima del 13 marzo 1860.

Per verità a me pare che questa sia una disposizione eterogenea, perciocchè noi siamo qui a correggere più o meno quella legge della rinnovazione delle ipoteche. Ed invece in questo articolo 4° si statuisce un principio di diritto, che mi pare abbia molta importanza, e meriterebbe molta considerazione. Perchè il domino diretto deve trovarsi esposto a vedersi chiedere l'affrancazione dai creditori del possessore del livello, coi quali non ha contrattato?

Chi è possessore del dominio utile, quegli ha diritto di chiedere l'affrancazione secondo i termini della legge. Ma che questo diritto si trasporti nei creditori che rimangono insoluti, perchè il domino diretto venne coi diritti suoi propri, ed ottenne pagamento in grado anteriore sul prezzo del fondo livellare. Ciò è assurdo, è un'eccessività.

Desidero la spiegazione dalla maggioranza, come si sia potuto introdurre in una legge ipotecaria, in una legge di rinnovazione delle ipoteche, questa disposizione attributiva di un diritto così eccessivo, e che non è certamente una conseguenza dell'ipoteca che alcuno abbia sopra un fondo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mari ha facoltà di parlare.

**MARI, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli, e respinge quello che proporrebbe il suo onorevole collega Magnani. Lo respinge, perchè non le sembra che quest'articolo sia, come egli diceva, eterogeneo alla legge che discutiamo; lo respinge, perchè non le sembra che questo articolo contenga una disposizione ingiusta.

Non è estraneo l'articolo 4 alla legge che discutiamo, perchè in essa, e specialmente al titolo delle disposizioni diverse, vediamo molte disposizioni che non concernono la transitoria rinnovazione delle iscrizioni, e fra le altre alcune che riguardano i giudizi di ordine e di graduatoria. Come vi furono aggiunte disposizioni di massima permanente, così non ci sembra inopportuno che vi si aggiunga ancora un'altra disposizione, la quale riconosca nei creditori posteriori quel medesimo diritto di coattiva affrancazione che sarebbe spettato al debitore comune.

Ed anzichè ingiusta, la disposizione che si contiene in quest'articolo 4, proposto dalla Commissione, e concordato dall'onorevole guardasigilli, a noi sembra di una evidente ragionevolezza e giustizia. Ci sembra evidentemente ragionevole e giusto che nei giudizi d'ordine e di graduatoria, se vi ottengano collocazione alcuni creditori per titoli che in ordine alla legge del 15 marzo o di altra legge vigente in Toscana vadano soggetti a coattiva affrancazione, il medesimo diritto

che spettava al debitore espropriato per ottenere l'affrancazione di cotesti titoli debba spettare ai creditori che abbiano ottenuta collocazione dopo quelli a cui appartenevano titoli affrancabili coattivamente. Essi esercitano e debbono poter esercitare questo diritto di coattiva affrancazione *ex iuribus* del debitore comune; quei diritti che al debitore espropriato spettavano a quest'oggetto, debbono trasfondersi, e appartenere anche ai creditori posteriori che ottengono collocazione nella medesima graduatoria.

Non so come possa mettersi in dubbio la giustizia di questa disposizione. Perchè negare ai creditori il beneficio di valersi dei diritti medesimi del debitore, se vi hanno interesse? E non vi hanno interesse, quando possono di tal guisa procurarsi o in tutto o in parte il pagamento del loro credito, che altrimenti rimarrebbe insoluto?

Perciò, ripeto, la Commissione accetta l'emendamento proposto dal signor ministro, ma non accetta la proposta del signor deputato Magnani, che vorrebbe l'abolizione dell'articolo 4.

**MAGNANI.** Riandando il titolo delle disposizioni diverse della legge 17 marzo, io mi confermai sempre più nell'opinione che tutto quello di cui si tratta è transitorio, è temporario, che non c'è niente di completo rispetto a diritto interamente quesito, e che quanto alla procedura non c'è che l'articolo 36 che la tocca leggermente. Tutto il resto riguarda le forme delle iscrizioni e delle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche, ed è consentaneo alla materia di questa legge.

Al contrario in quanto alla disposizione dell'articolo con cui si attribuirebbe ai creditori rimasti insoluti posteriori al domino diretto se piacesse al legislatore di dare loro tale diritto non farebbe cosa leggiera.

Non è in forza delle ipoteche e dell'esercizio dell'azione ipotecaria che si viene a pretendere d'entrare nei diritti propri del debitore espropriato, inquantochè, ripeto, la facoltà di chiedere l'affrancazione non è effetto del dritto ipotecario.

**MENICETTI.** L'onorevole preopinante, deputato Magnani, non avendo addotto argomenti migliori di quelli ch'ei poneva in campo quando fece la proposta, mi pare che rispondano bastantemente anche a queste sue repliche le osservazioni dell'onorevole deputato Mari. E siccome io sono persuaso che la Camera sia penetrata della necessità d'adoptare questo quarto articolo, che non si potrebbe respingere ragionevolmente, se non quando si volesse portare una censura, e disapprovare affatto la legge sui livelli del 15 marzo 1860, che tanta materia di opposizione fornisce al partito clericale, così propongo che a quest'articolo venga aggiunto un emendamento. Quest'emendamento consisterebbe nell'ordinare ai tribunali che *ex officio* facessero le dichiarazioni di cui si parla nell'articolo 31. Proporrèi dunque che in questo stesso articolo si aggiungesse: « I tribunali nella parte positiva delle sentenze graduatorie emetteranno, tutte le volte che occorra, questa dichiarazione. »

**ASTENGO.** Mentre appoggio la proposta di mantenere l'articolo quarto coll'emendamento di forma dell'onorevole signor guardasigilli, non potrei per mia parte aderire all'aggiunta per la quale si vorrebbe che i tribunali *ex officio* applicassero l'affrancazione coattiva o ne facessero apposita dichiarazione, sebbene nessuno ne proponesse istanza.

Parmi che qui trova sede opportuna l'articolo 4 dell'attuale progetto di legge, perchè è in occasione appunto dell'esercizio dei diritti ipotecari nei giudizi d'ordine che occorre di vedere se il creditore ipotecario, il quale sia stato collocato posteriormente ad un altro creditore, il cui titolo sia